



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

**Delibera n. 25
in data 08/04/2016**

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A C O M U N A L E

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

L'anno DUEMILASEDICI, questo giorno di OTTO del mese di APRILE alle ore 21:45 in Sant'Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Assente
TASSINARI SIMONE	Vice Sindaco	Presente
MARVELLI FILIPPO	Assessore	Presente
SCIMITARRA OLGA	Assessore	Presente
BONAZZI SILVIA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Reggente Dott. Cavallari Ornella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Tassinari Simone - Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23", in vigore dal 1° gennaio 2016, che contiene, tra l'altro, l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione;

Considerato che:

- l'articolo 9, comma 1, lettera l), del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015 ha sostituito l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario;
- il nuovo art. 17bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che:
 - per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
 - il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
 - il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
 - il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
 - **le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la predetta disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;**

- l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
- nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
- per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;
- le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;
- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta

Preso atto che:

- rientrano quindi nella nuova disciplina in oggetto tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali;
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'Ente lo consentisse, si dovrebbe individuare un Ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione, competenze che, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, nessuno normalmente ha, se non lo stesso ufficio Tributi;
- tale soluzione, sebbene poco conforme alla ratio dell'istituto (il soggetto impositore non dovrebbe fare anche da "mediatore", perché si troverebbe a mediare anche con se stesso), pare però conforme al testo della norma, che impone l'individuazione di "strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili ... **compatibilmente con la propria struttura organizzativa**", **il che significa che viene accettata anche la soluzione inversa,**

cioè che ad occuparsi della pratica sia la stessa struttura che ha emanato l'atto, a seguito della ristretta struttura organizzativa;

Considerato che non è ritenuto opportuno procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per l'attività in oggetto e non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'utilizzo di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

Dato atto che con propri precedenti atti il Rag. Alberto Pasquini è stato rispettivamente nominato Funzionario responsabile dei seguenti Tributi:

- Funzionario Responsabile ICI Deliberazione GC. n. 145 in data 07/05/1993;
- Funzionario Responsabile IMU Deliberazione GC.n. 23 del 27/03/2012. ;
- Funzionario Responsabile TARES Deliberazione di G.C. n. 182 in data 31/12/2013 ;
- Funzionario Responsabile TARI Deliberazione G.C. n. 93 del 04/09/2014;
- Funzionario Responsabile TASI Deliberazione G.C. 92 del 04/09/2014.

per i quali vengono emessi provvedimenti reclamabili

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del predetto Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione per i tributi locali;

Alla luce delle premesse suesposte, non si intende individuare una struttura "diversa ed autonoma" rispetto a quella che ha emesso l'avviso di accertamento, in quanto ciò risulterebbe incompatibile con la propria struttura organizzativa;

Preso atto, infine, che attualmente al Rag. Alberto Pasquini è affidata la Direzione del Servizio Ragioneria e Finanze e che lo stesso soggetto è in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione di cui all'oggetto;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

Delibera

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Rag. Alberto Pasquini , già Responsabile II Settore Ragioneria e Finanze, quale Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerenti i tributi comunali;
2. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 17bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, al predetto soggetto sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per la verifica dei reclami e delle proposte di mediazione interessanti i tributi comunali, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
4. di notificare copia della presente deliberazione al Rag. Alberto Pasquini Responsabile II Settore;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GC N. 25 DEL 08/04/2016

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 23/03/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to CAVAZZINI ELISABETTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tassinari Simone

IL SEGRETARIO
F.to Cavallari Ornella

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/04/2016 all'albo pretorio.

Addì 19/04/2016

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Lì _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/04/2016 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata comunicata in data 19/04/2016 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data prot. n. al CORECO per il controllo:
 - a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.